

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1997

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Le accresciute esigenze di strutture operative e di disponibilità di beni strumentali determinate, nel settore penale, dalla necessità di assicurare lo svolgimento di complessi procedimenti sia per delitti contro la pubblica amministrazione, divenuti notoriamente più numerosi rispetto al passato, che per fatti di criminalità organizzata, e, nel settore civile, dalla necessità di predisporre mezzi idonei a consentire la piena operatività delle sezioni stralcio, la cui legge istitutiva è di imminente pubblicazione, e, per altri versi, le pressanti esigenze di assicurare un efficiente funzionamento degli istituti e dei servizi della giustizia minorile e dell'amministrazione penitenziaria, rendono indifferibile la prosecuzione del programma di adeguamento delle strutture edilizie e di incremento delle forniture di beni e servizi.

L'attuale insufficienza delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non consente la realizzazione degli interventi necessari e, di conseguenza, appare indispensabile autorizzare le spese indicate nel provvedimento che si propone, il quale prosegue, in sostanza, il programma di interventi già previsto nel decreto-legge 17 ottobre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

Dette spese sono finalizzate, da un canto, alle ristrutturazioni e agli ammodernamenti delle strutture edilizie esistenti e alla costruzione di alcune strutture nuove, anche in relazione alla necessità di incrementare attività trattamentali e interventi terapeutico-riabilitativi per i detenuti tossicodipendenti, dall'altro al potenziamento del sistema informativo e dei sistemi di sicurezza.

2. Le opere edilizie da finanziare sono state individuate in relazione alla maggiore urgenza delle stesse, mantenendo un criterio

di equa distribuzione sul territorio, in maniera da non privilegiare un ufficio giudiziario rispetto ad altri se non in stretta correlazione con il carattere maggiormente pressante delle esigenze dello stesso.

In particolare, nel settore minorile, è prevista nel tempo la costruzione di dieci centri destinati ad ospitare tutti i servizi necessari ad attivare iniziative e programmi per le finalità istituzionali di prevenzione, controllo, verifica e recupero nell'area minorile. Nell'ambito di una programmazione poliennale si è ritenuto di dare immediata attuazione alla costruzione di quattro centri, localizzati a Catania, Cagliari, Bari e Catanzaro, ravvisandosi in dette località le maggiori carenze nello specifico settore.

3. Per quanto riguarda l'acquisizione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza sono state considerate con priorità le esigenze di strutture giudiziarie site in regioni ad alto indice di criminalità, nelle quali gli uffici sono costantemente impegnati in rischiose attività di indagine e dibattimentali. È stato inoltre previsto l'adeguamento ai parametri CEI di impianti esistenti in alcuni uffici giudiziari, adeguamenti che sono indispensabili alla sicurezza delle persone e che coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione.

4. Per quanto concerne l'ambito penitenziario, gli interventi programmati sono resi impellenti dalla necessità di fronteggiare almeno in parte le problematiche quanto mai complesse che il rilevante numero di tossicodipendenti pone all'amministrazione penitenziaria, sia per le caratterizzazioni di tali soggetti, derivanti dalla dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope, sia per gli abituali comportamenti degli stessi altamente a rischio per la trasmissione delle infezioni da HIV.

Le condizioni psico-fisiche, talora compromesse, rendono tali soggetti bisognosi di un intervento sia terapeutico-riabilitativo che sociale.

In considerazione di dette problematiche l'amministrazione penitenziaria intende realizzare spazi e strutture alternative al normale circuito carcerario, in cui sia agevolato un percorso trattamentale e terapeutico finalizzato al reinserimento del soggetto tossicodipendente nell'ambiente sociale.

L'idea, sulla base della quale si intende sviluppare tale progetto, è volta alla realizzazione di un vero e proprio villaggio penitenziario capace di ospitare duecento soggetti tossicodipendenti in espiazione di pena, provenienti dai distretti di Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria, che siano disposti, sottoscrivendo un esplicito impegno, a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, disponibili ad orientarsi verso scelte di vita differenti da quella criminale.

La struttura individuata è quella di Castelfranco Emilia, che si estende per circa trenta ettari di terreno, di cui venticinque coltivati, dove è possibile realizzare attività produttive di tipo agricolo o di allevamento di bovini e animali da cortile, nonché di culture idroponiche o vivaistiche in serra.

Le opere finalizzate al progetto di cui sopra consistono nell'ampliamento della struttura esistente, con la utilizzazione di alcuni spazi liberi, e nella realizzazione di mono e bilocali a schiera in prefabbricato, di ampiezza non superiore a cinquanta metri quadri, opportunamente arredati e forniti di adeguata autonomia.

Oltre all'intervento sopra illustrato, di cui è evidente l'importanza ai fini del trattamento di recupero, si intende realizzare un progetto sperimentale presso la III Casa circondariale di Roma Rebibbia - la cui fattibilità è stata già verificata - destinato a circa settanta detenuti, consistente nella utilizzazione di spazi interni ed esterni, al fine di

realizzare strutture idonee a consentire adeguati trattamenti socio-sanitari, incontri e colloqui con familiari in aree verdi e maggiormente confortevoli, trattamenti riabilitativi attraverso corsi di formazione professionale e attività lavorative particolari.

Per quanto riguarda le procedure di realizzazione delle opere restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici, previste dalle vigenti normative.

5. Nel campo informatico, gli interventi più urgenti attengono al cablaggio degli edifici ministeriali di via Arenula, via Silvestri e via Gregorio VII, realizzazione che risulta di vitale importanza per l'informatizzazione dei servizi dell'amministrazione centrale, al fine di rendere più funzionale il servizio erogato. È altresì improcrastinabile l'esigenza di realizzare aule informatiche didattiche da utilizzare per la formazione e l'addestramento del personale. A tal fine sono state individuate come meritevoli di priorità le sedi CISIA di Milano, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo, e la scuola di formazione della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali in Roma.

6. Per quanto attiene alle spese di parte corrente, va innanzitutto segnalata la necessità di incrementare le collaborazioni psicologiche dirette ad accertare nella popolazione carceraria ogni situazione di fragilità psichica e di inclinazione al suicidio, al fine di prevenire atti di autolesionismo che risultano in questi ultimi tempi in preoccupante crescita.

Altrettanto indilazionabile è l'esigenza di provvedere alla manutenzione di impianti di sicurezza e di attuare tutti gli interventi resi necessari dalla piena applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, soprattutto in ordine alla stipula di convenzioni relative alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di prevenzione, sia presso le strutture centrali che presso gli oltre duemila uffici giudiziari.

RELAZIONE TECNICA

L'attuale insufficienza delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non consente la realizzazione di interventi per ristrutturazioni e ampliamenti delle strutture edilizie nonchè per il potenziamento del sistema informativo e per l'acquisizione di attrezzature e impianti di sicurezza.

Il provvedimento in esame intende, pertanto, proseguire nel solco degli interventi già previsti dal decreto-legge 17 ottobre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, in esso prevedendo le seguenti finalizzazioni di spesa:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Art. 2. - Edilizia.

L'articolo 2 prevede la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di edifici destinati ad uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili nonchè di strutture penitenziarie per attività trattamentali e per detenuti tossicodipendenti.

Tali interventi comportano un impegno finanziario così ripartito:

- | | |
|---|--------------------|
| a) edilizia giudiziaria | L. 150.700 milioni |
| b) centri dei servizi minorili | » 45.000 » |
| c) strutture per attività trattamentali e per
detenuti tossicodipendenti | » 21.000 » |

Per l'amministrazione giudiziaria, gli interventi riguardano sedi giudiziarie distribuite equamente al nord, al centro ed al sud del territorio nazionale.

Per il settore minorile, si prevede la costruzione di quattro centri: Catania, Cagliari, Bari e Catanzaro, con un costo medio per centro di L. 15.000 milioni.

Per l'amministrazione penitenziaria è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale presso la III Casa circondariale di Roma-Rebibbia per attività di sostegno trattamentale, il cui costo è stato quantificato in L. 6.000 milioni. Al fine di favorire l'adozione di particolari interventi terapeutico-riabilitativi per detenuti tossicodipendenti, si prevede, altresì, la realizzazione di una struttura alternativa al normale circuito carcerario, struttura individuata nella Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, la cui ristrutturazione comporta un onere di L. 15.000 milioni.

L'onere complessivo per l'edilizia, ammontante a L. 216.700 milioni nel triennio, si articola in ragione di L. 57.000 milioni per l'anno 1997 e di L. 79.850 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 3. - Comma 1. - Attrezzature ed impianti di sicurezza

L'articolo 3, comma 1, contiene la previsione inerente all'acquisizione di attrezzature, servizi, impianti anche di sicurezza per gli uffici giudiziari. Le risorse finanziarie, a questo fine necessarie, sono state quantificate in L. 17.500 milioni per la parte in conto capitale, per la quale si prevedono interventi per l'allestimento delle sedi giudiziarie e per l'installazione degli impianti di sicurezza.

L'onere per attrezzature ed impianti di sicurezza ammontante a L. 17.500 milioni si articola in ragione di L. 6.000 milioni per il 1997 e in L. 5.750 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 3. - Comma 3. - Informatica

In materia di informatica si prevedono interventi per il cablaggio degli edifici ministeriali il cui costo è stato determinato in L. 1.100 milioni per l'anno 1997 e in L. 3.000 milioni per l'anno 1998, nonchè per l'attivazione di aule informatiche didattiche destinate alla formazione e all'addestramento del personale, il cui costo è stato determinato in L. 750 milioni per l'anno 1997 e in L. 1.000 milioni per l'anno 1998, considerato un costo unitario per aula di L. 250 milioni.

L'onere complessivo per l'informatica, ammontante a L. 5.850 milioni, si articola in L. 1.850 milioni per l'anno 1997 e il L. 4.000 milioni per l'anno 1998.

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE:

1997:	L.	64.850	milioni
1998:	»	89.600	»
1999:	»	85.600	»

SPESE DI PARTE CORRENTE

Art. 3. - Comma 1. - Gestione e manutenzione impianti di sicurezza

L'articolo 3, comma 1, contiene la previsione inerente alla gestione e manutenzione degli impianti di sicurezza installati presso strutture giudiziarie di sedi ad alto indice di criminalità, nonchè all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. L'onere è stato determinato in L. 10.000 milioni per il solo anno 1997.

Art. 3. - Comma 2. - Interventi per l'amministrazione penitenziaria

Il drammatico problema rappresentato dagli atti di autolesionismo e dai suicidi recentemente verificatisi nelle strutture carcerarie richiede urgenti risoluzioni.

Lo strumento più idoneo per prevenire tali gesti è costituito dall'osservazione del detenuto, diretto ad accertare ogni situazione di fragilità psichica ed inclinazione al suicidio.

Per quanto sopra è stata quantificata una spesa pari a L. 3.500 milioni per il solo anno 1997.

TOTALE SPESE CORRENTI:

1997: L. 13.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di adeguare le strutture necessarie per le esigenze del servizio giudiziario, nei settori civile, penale e penitenziario ed in quello della giustizia minorile, e per attuare gli interventi indispensabili per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa di lire 78.350 milioni per l'anno 1997, di lire 89.600 milioni per l'anno 1998, e di lire 85.600 milioni per l'anno 1999, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

1. Per costruzione, ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici e loro pertinenze, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili e all'Amministrazione centrale, nonchè per realizzazione di strutture penitenziarie, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 57.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 79.850 milioni.

Art. 3.

1. Per l'acquisizione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 16.000 milioni, e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 5.750 milioni.

2. Per le attività di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 3.500 milioni.

3. Per il potenziamento del sistema informativo e per la realizzazione di aule infor-

matiche didattiche è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.850 milioni, e, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni.

Art. 4.

1. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge restano ferme tutte le competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78.350 milioni per l'anno 1997, a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 ed a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 13.500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 64.850 milioni per l'anno 1997, quanto a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e quanto a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.